

# COMUNE DI CASALGRANDE

Reg. Pubbl.  
N. 98

Provincia di Reggio Emilia

## ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

### N° 32 DEL 03/06/2013

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

##### VISTI:

- **l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214**, come modificato dall'art. 4, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, il quale dispone, tra l'altro:
  - l'anticipata applicazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 e ne fissa la disciplina sia direttamente che in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
  - l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria dal 2015;
  - che restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- **gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23** che disciplinano appunto l'imposta municipale propria e la relativa applicazione;
- **l'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23**, come modificato dall'art. 4, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, secondo il quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 anche per l'imposta municipale propria;
- **l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446**, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

##### VISTI, altresì:

- **il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388** il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- **l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296** secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

- deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- **l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267** il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
  - **l'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)** il quale al comma 381 ha stabilito che per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  - **l'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/11** così come modificato dall'art. 10 comma 4 lett. b) del D.L. n. 35/13 (in attesa di conversione), secondo cui *"a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente."*;

**RICHIAMATO** il “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali” ed il relativo allegato “Regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’accertamento con adesione” approvati con deliberazione c.c. n 151 del 14.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13 febbraio 2012 e successivamente modificato con deliberazione n. 70 del 28 settembre 2012;

**RILEVATO CHE** le aliquote relative all'imposta municipale propria stabilite per legge sono le seguenti:

- 0,76 per cento: aliquota di base,
- 0,4 per cento: aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze,
- 0,2 per cento: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

**CONSIDERATO** che i comuni possono modificare le aliquote dell'imposta municipale propria fissate dalla legge con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

**RILEVATO CHE** la **Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)**, al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, al comma 380:

- A. sopprime la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 che assegnava allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;
- B. riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- C. concede la possibilità ai comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- D. sopprime il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- E. istituisce il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, definita con DPCM previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 (ed in caso di mancato accordo da emanare comunque entro i 15 giorni successivi);
- F. stabilisce i principi di cui dovrà tenere conto il medesimo DPCM di cui al punto precedente nel formare e ripartire il Fondo di solidarietà comunale, e cioè:
  - 1) degli effetti finanziari derivanti dalla soppressione della riserva allo Stato di cui al punto A e dalla istituzione della riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui al punto B;
  - 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
  - 3) della dimensione demografica e territoriale;
  - 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
  - 5) della diversa incidenza delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio soppresso sulle risorse complessive per l'anno 2012;
  - 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e cioè dei tagli della cd Spending review;

7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

**RILEVATO CHE** la sottrazione del gettito degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento dalle casse comunali determina, stante la vocazione produttiva industriale ed artigianale del territorio casalgrandese, una grave perdita di risorse nonostante l'assegnazione integrale dell'IMU su tutti gli altri immobili;

**CONSIDERATO, peraltro, CHE** la clausola di salvaguardia dianzi citata dovrebbe garantire al Comune variazioni limitate delle risorse rispetto a quelle garantite dal gettito ad aliquota base dell'IMU e del Fondo sperimentale di Riequilibrio assegnate nel 2012;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'incertezza della situazione politica e governativa ha generato una assenza di punti di riferimento certi nella costruzione della manovra di bilancio del 2013;
- l'azione dell'Amministrazione, in questi anni, a fronte di interventi costanti e continui volti a ridurre i trasferimenti e a limitarne la propria autonomia locale, si è orientata alla razionalizzazione della spesa, poiché impossibilitata a modificare i parametri delle entrate proprie;
- nella difficile fase economica e sociale che stiamo vivendo, che necessita di azioni volte a incentivare il lavoro e la produzione rispetto alle rendite (cui consegue altresì l'opportunità di far pesare gli aumenti dell'imposta municipale propria in misura meno gravosa nei confronti dei settori produttivo e commerciale), il principio relativo alla progressività dell'addizionale Irpef, insieme a quello della redistribuzione del reddito, hanno rappresentato un caposaldo del bilancio previsionale 2012, che viene confermato anche nel corso del 2013;
- l'ente locale, vero ente di prossimità nei confronti dei cittadini contribuenti, deve continuare a garantire un sistema dei servizi alla persona e alla crescita culturale, consapevole però delle mutate condizioni economiche, cercando di razionalizzare e efficientare al meglio la spesa pubblica;

**RITENUTO** pertanto necessario e opportuno avvalersi della sopra descritta facoltà regolamentare, che consente, tra l'altro, di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali;

**RITENUTO**, in particolare,

- di confermare i seguenti aumenti, stabiliti nel 2012, dell'aliquota base:
  - a) di uno 0,05 per cento per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" e alle categorie catastali "C/1" e "C/3",
  - b) di uno 0,14 per cento le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione che non risultino utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari, né concesse in locazione a terzi da almeno due anni continuativamente alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione ad eccezione di quelle realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione,
  - c) di uno 0,11 per cento per tutti gli immobili ad eccezione dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" e alle categorie catastali "C/1" e "C/3" e delle abitazioni tenute a disposizione di cui al punto b);

- di aumentare l'aliquota ridotta per l'abitazione principale (0,4%) e per le relative pertinenze prevista per legge dello 0,1%;
- di non ridurre l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- di ridurre l'aliquota base dello 0,16 per cento:
  - ✓ per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione alle condizioni definite nell'accordo territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori del 13 maggio 2004 in attuazione della legge n. 431 del 09.12.1998 e del Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2002 depositato in Comune in data 13.05.2004 prot. n. 678,
  - ✓ per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale,
  - ✓ per le unità immobiliari ad uso abitativo appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) di Reggio Emilia (*ex Istituto autonomo per le case popolari*);

**VISTO** il parere dell'Organo di Revisione alla proposta di determinazione delle aliquote relative all'imposta municipale propria per l'anno 2013 espresso in data 17.05.2013;

**PRESO ATTO** che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Servizio tributi, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

## D E L I B E R A

1) DI STABILIRE, per le motivazioni riportate in narrativa, nel modo seguente le aliquote relative all'imposta municipale propria per l'anno 2013:

- A)** aliquota base pari allo 0,87 per cento per tutti i tipi di immobili ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti seguenti;
- B)** aliquota pari allo 0,81 per cento per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" e alle categorie catastali "C/1" e "C/3";
- C)** aliquota pari allo 0,90 per cento per le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione che non risultino utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari, né concesse in locazione a terzi da almeno due anni continuativamente al 1° gennaio dell'anno di imposizione ad eccezione di quelle realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione cui resta applicabile l'aliquota di cui al punto 1.;
- D)** aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze pari al **0,50** per cento;
- E)** aliquota pari allo **0,60** per cento:
  1. per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione alle condizioni definite nell'accordo territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e

quelle dei conduttori del 13 maggio 2004 in attuazione della legge n. 431 del 09.12.1998 e del Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2002 depositato in Comune in data 13.05.2004 prot. n. 678;

2. per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale;
3. per le unità immobiliari ad uso abitativo appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) di Reggio Emilia (*ex Istituto autonomo per le case popolari*);

**F)** aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,2%.

## 2) DI STABILIRE CHE:

- il soggetto passivo dell'imposta, per l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alla lettera E), punti 1 e 2, è tenuto a presentare al Comune, **entro il 31 ottobre 2013**, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dei seguenti dati:
  - a) codice fiscale;
  - b) cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica;
  - c) residenza o sede legale;
  - d) ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, particella e subalterno);
  - e) percentuale di possesso;
  - f) codice fiscale, cognome, nome e domicilio fiscale del conduttore che utilizza l'unità immobiliare.
- la dichiarazione di cui al punto precedente ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere inviata apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione.

3) DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, il presente atto avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2013.

4) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore affari generali e finanziari la cura degli adempimenti necessari alla pubblicazione del presente atto secondo la normativa vigente.

-----